

Repubblica Italiana



# COMUNE DI PIETRACUPA

Provincia di Campobasso

## CONSIGLIO COMUNALE DELIBERAZIONE COPIA

n. 4 del 28-03-2019

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2019.

Nell'anno duemiladiciannove mese di Marzo il giorno ventotto con inizio alle ore 18:40 ed in continuazione nella sala delle adunanze Consiliari, convocato dal Presidente, si e' riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria di seconda convocazione.

Presiede che, prima dell'inizio dei lavori ha proceduto all'appello nominale riscontrando la validità della seduta e dichiarando la stessa aperta risultando presenti le seguenti persone:

N°	Cognome e Nome	Carica	Presenze
1	DOTT. SANTILLI CAMILLO	CONSIGLIERE	Presente
2	MILANO DIEGO	CONSIGLIERE	Presente
3	GUGLIELMI ANDREA	CONSIGLIERE	Presente
4	FLORIO ANDREA	CONSIGLIERE	Assente
5	VASILE MAICA	CONSIGLIERE	Assente
6	FAZIOLI ESDRA	CONSIGLIERE	Presente
7	ANGELINI VERONICA	CONSIGLIERE	Presente
8	VISCONTI CLAUDIO	CONSIGLIERE	Presente
9	DI RISIO FELICE	CONSIGLIERE	Presente
10	GALLO GIOVANNI	CONSIGLIERE	Presente
11	DURANTE LUCIA	CONSIGLIERE	Assente

PRESENTI: 8 - ASSENTI: 3

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale DOTT.SSA ANTONELLA TABASSO che provvede alla redazione del presente verbale.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Ricordato che la TASI:

- era destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;
- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
- è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota;

Richiamata inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento alla TASI, ha previsto:

- l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del proprietario e/o dell'utilizzatore, a condizione che non siano accatastate nelle categorie A/1, A/8 o A/9;
- la riduzione del 75% a favore degli immobili locati a canone concordato;

Tenuto conto che le modifiche alla disciplina della TASI introdotte dalla legge n. 208/2015 comportano una perdita di gettito, stimata per l'ente in €. 6.841,67, alla quale il legislatore ha fatto fronte attraverso un incremento del Fondo di solidarietà comunale erogato in base alle riscossioni conseguite nel 2016;

Richiamati in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come da ultimo modificati dall'articolo 1, comma 679, della legge n. 190/2014, i quali testualmente recitano:

*676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento*

*677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.*

Visto l'articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

Visto il Decreto del 7 dicembre 2018 che prescrive il differimento al 28 febbraio 2019 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2019/21 da parte degli enti locali (GU Serie Generale n. 292 del 17/12/2018);

Dato atto che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019-2021 da parte degli enti locali è stato spostato al 31 marzo 2019, con decreto del ministro dell'Interno 25 gennaio 2019 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, Serie generale, n.28 del 2 febbraio 2019;

Atteso che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede:

- a) un'aliquota di base dell'1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento (comma 676);
- b) la possibilità di incrementare l'aliquota di base, fermo restando che:
  - per l'anno 2019 l'aliquota non può superare il 2,5 per mille (comma 677);
  - la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri immobili non può essere superiore all'aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31 dicembre 2013. Tale limite può essere aumentato, per l'anno 2019, dello 0,8 per mille, qualora il comune si sia avvalso di tale facoltà nell'anno 2015;
  - per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota non può in ogni caso superare l'1 per mille (comma 678);

c) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e destinazione degli immobili (comma 683);

Richiamato l'art.7/C comma 2, del Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 in data 03.07.2014, immediatamente eseguibile, il riparto del carico tributario complessivo è così stabilito : 20% a carico dell'utilizzatore e 80% a carico del possessore;

Richiamata la propria deliberazione n. 12 del 30-04-2016, con la quale, per l'anno di imposta 2016, è stato deciso:

<b>Fattispecie</b>	<b>Aliquota</b>
Abitazione principale ed equiparate (solo A1 – A8 – A9)	2,0 per mille
Abitazioni e pertinenze tenute a disposizione	2,0 per mille
Altri immobili ed aree fabbricabili	2,0 per mille

Considerato che il gettito TASI per l'anno 2018 ammonta a €. 19.600,00;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 28-03-2019, relativa alla fissazione delle aliquote IMU per l'anno di imposta in corso, ai fini del pagamento dell'imposta municipale propria:

#### **Aliquote e detrazioni IMU anno 2019**

<b>Fattispecie</b>	<b>Aliquota/detrazione</b>
Abitazione principale ed equiparate e relative pertinenze (solo cat. A/1, A/8 e A/9) così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	4 per mille
Detrazione per abitazione principale (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	€ 200,00
Altri immobili	7,6 per mille
Aree edificabile	7,6 per mille
Aliquote per i fabbricati produttivi di cat.D	7,6 per mille riservato esclusivamente allo Stato

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 2/DF del 29 luglio 2014, con la quale sono state fornite indicazioni circa l'applicazione della clausola di salvaguardia delle aliquote IMU-TASI;

Ritenuto quindi di confermare per l'anno 2019, le seguenti aliquote ai fini del pagamento della Ta.Si.:

<b>Fattispecie</b>	<b>Aliquota</b>
Abitazione principale ed equiparate (solo A1 – A8 – A9)	2,0 per mille

Abitazioni e pertinenze tenute a disposizione	2,0 per mille
Altri immobili ed aree fabbricabili	2,0 per mille

Dato atto che, in base a quanto previsto dal vigente Regolamento TASI, i servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito TASI sono i seguenti:

- o illuminazione pubblica;
- o sicurezza;
- o manutenzione strade;
- o manutenzione del verde pubblico;
- o sgombero della neve;
- o anagrafe;
- o servizi cimiteriali;

Visti i costi dei servizi indivisibili di cui sopra di seguito specificati:

ND	SERVIZIO	COSTI TOTALI
1	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	€ 18.000,00
2	SICUREZZA	€ 500,00
3	MANUTENZIONE STRADE	€ 5.000,00
4	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	€ 5.000,00
5	SGOMBERO NEVE	€ 2.400,00
7	SERVIZI CIMITERIALI	€ 200,00
8	ANAGRAFE	€ 10.000,00
<b>TOTALE</b>		<b>€ 41.100,00</b>

a fronte di un gettito di €. 19.600,00 (copertura 47,69%);

Ritenuto di provvedere in merito;

Visti:

a) l'articolo 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *“le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”*;

b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

Visto infine l'articolo 1, comma 174, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di competenza;

Visto l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

*15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.*

Visto infine l'articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013, il quale prevede che in caso di mancata pubblicazione delle aliquote TASI entro il 28 ottobre dell'anno di riferimento, si applicano quelle previste nell'esercizio precedente. A tal fine il comune è tenuto ad inviare le aliquote al Ministero entro il 14 ottobre (termine perentorio);

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'articolo 42, comma 1, lettera f);

Visto lo Statuto Comunale;

**Esperita** la votazione palese, resa per alzata di mano, con il seguente esito proclamato dal Presidente:

Presenti N. 8; Votanti N. 8, Voti favorevoli N. 8;

### DELIBERA

- 1) di confermare, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, le seguenti aliquote della TASI per l'anno 2019:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale ed equiparate (solo A1 – A8 – A9)	2,0 per mille
Abitazioni e pertinenze tenute a disposizione	2,0 per mille
Altri immobili ed aree fabbricabili	2,0 per mille

- 2) di stimare in €. 19.600,00 il gettito della TASI derivante dall'applicazione delle aliquote/detractions di cui sopra;
- 3) di stabilire in €. 41.100,00 i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito della TASI, negli importi come di seguito specificato:

ND	SERVIZIO	COSTI TOTALI
1	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	€ 18.000,00
2	SICUREZZA	€ 500,00
3	MANUTENZIONE STRADE	€ 5.000,00
4	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	€ 5.000,00
5	SGOMBERO NEVE	€ 2.400,00
7	SERVIZI CIMITERIALI	€ 200,00
8	ANAGRAFE	€ 10.000,00
<b>TOTALE</b>		€ 41.100,00

- 4) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dall'esecutività della presente deliberazione e comunque entro e non oltre il 14 ottobre (termine perentorio), ai sensi dell'articolo 13, comma 12, del d.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011) e dell'articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013;
- 5) di pubblicare le aliquote TASI sul sito internet del Comune;
- 6) di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, con voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano.

T.U.E.L. 18.08.2000 N. 267 ART. 49 parere di regolarità tecnica : <b>Favorevole</b>  Lì, 22-03-2019	<b>IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA-CONTABILE F.TO DOTT. CAMILLO SANTILLI</b>
--	---

T.U.E.L. 18.08.2000 N. 267 ART. 49 parere di regolarità contabile : <b>Favorevole</b>  Lì, 22-03-2019	<b>IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA-CONTABILE F.TO DOTT. CAMILLO SANTILLI</b>
--	---



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

**IL PRESIDENTE  
F.TO DOTT.CAMILLO SANTILLI**

**IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.TO DOTT.SSA ANTONELLA TABASSO**

---

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 28-03-2019 perché dichiarata immediatamente eseguibile.

Pietracupa,28-03-2019

**IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.TO DOTT.SSA ANTONELLA TABASSO**

---

La su estesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on line nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.32 comma 1 della legge 2009 n.69) il giorno 09-04-2019 per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi.

Pietracupa, 09-04-2019

**IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.TO DOTT.SSA ANTONELLA TABASSO**

---

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO**

Pietracupa, 09-04-2019

**IL SEGRETARIO COMUNALE  
DOTT.SSA ANTONELLA TABASSO**